



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 3193/2011

Novara, li 29/09/2011

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/74

OGGETTO: FRANCOLI ENERGIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN GHEMME, FOGLIO 5 MAPP. 156, 304, 305, 230.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia
Risorse idriche

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 11/10/2011 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: FRANCOLI ENERGIA S.R.L. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN GHEMME, FOGLIO 5 MAPP. 156, 304, 305, 230.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ♦ La direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387;
- ♦ L'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Esaminati:

- ♦ La domanda presentata in data 9 maggio 2011, prot. prov. n. 84838 dell'11/05/2011, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla ditta Francoli Energia S.r.l., con sede legale in Ghemme, via Romagnano n. 20, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomassa della potenza elettrica di 999 kWe da ubicarsi in comune di Ghemme, Foglio 5, Mappali 156, 304, 305, 230;
- ♦ Gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 8 giugno 2011 presso la Provincia di Novara;
- ♦ La documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 3 agosto 2011, prot. prov. n. 134514 del 4/08/2011;
- ♦ Gli atti della seconda seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 8 settembre 2011;

Considerato che la domanda di autorizzazione è intesa anche all'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, nel terreno di proprietà del richiedente, censito nel C.T. del Comune di Ghemme al Foglio di mappa n. 5, particella n. 304, per uso produzione di beni e servizi e civile, mediante la trivellazione di 1 pozzo della profondità presunta di mt. 30,00 dal piano campagna, corredata da progetto a firma Dott. Geol. Franco Tamone; nonché la concessione per l'utilizzazione delle acque emunte dal pozzo stesso nella misura massima di 2 litri al secondo;

Visti:



- ◆ La nota ENEL – DIS – 01/06/2011 – 0874218 con la quale viene comunicato il codice di rintracciabilità dell'impianto, l'avvenuta emissione del preventivo di connessione nonché l'accettazione dello stesso da parte del Proponente;
- ◆ il parere favorevole n° 60292 del 21/06/2011 rilasciato dall'ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, relativo alla terebrazione del pozzo;
- ◆ il nulla osta n° 4618 del 08/07/2011 rilasciato dall'Autorità di Bacino per il Po, relativo alla terebrazione del pozzo;
- ◆ Il parere favorevole espresso dal Settore urbanistica, nota prot. 153150 del 9/09/11;
- ◆ Il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie, nota prot. 141640 del 17/08/2011;
- ◆ Il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, nota prot. 131190 del 29/07/2011;
- ◆ Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo economico – Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica, Registro Ufficiale prot. 0013904 del 5/09/2011;
- ◆ Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l'energia – Divisione generale per le risorse minerarie ed energetiche, Divisione I – Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse, Registro Ufficiale prot. 0013867 del 27/06/2011;
- ◆ Il Permesso di Costruire n. 33/11 del 02/09/11 (S.U.A.P. n. 6/11) rilasciato dal Comune di Ghemme;
- ◆ Il parere favorevole pervenuto tramite mail del 21/09/2011 rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Attività Estrattiva - di Torino, relativo alla terebrazione del pozzo;
- ◆ La Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA e trasmessa con nota n. 92299/SC11 del 26/09/11;
- ◆ La nota n. 7774 del 19/09/11 di Acqua Novara VCO S.p.A., prot. prov. n. 159375 del 20/09/11, contenente le prescrizioni relative allo scarico delle acque reflue in fognatura;

Visto l'esito della pubblicazione dell'ordinanza relativa alla presentazione dell'istanza di terebrazione del pozzo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Foglio Annunci n. 30 del 28/07/2011e, che, come disposto dall'art. 11 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, è stata inserita nella sezione Annunci Legali e Avvisi;

Viste le risultanze dell'istruttoria della domanda di terebrazione del pozzo e della Conferenza, con sopralluogo, dell'8/09/2011, nella quale il Comune di Ghemme ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla trivellazione del pozzo;

Valutato che le biomasse utilizzate per alimentare l'impianto rientrano tra quelle di cui all'allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06;



dato atto che, come da certificato rilasciato dal Comune di Ghemme, l'area interessata dalle opere non è gravata da vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Francoli Energia S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse della potenza elettrica di 999 kW in comune di Ghemme, Foglio Catasto 5, Mappali 156, 304, 305, 230;

Visti

- ◆ Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ La vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ Il Decreto 10 settembre 2010;
- ◆ Il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dalla Stato alle Regioni agli Enti Locali;
- ◆ La L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ L'art. 107 del D.Lgs. 267/00 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
- ◆ Visto la L.R. 29.12.2000 n. 61;
- ◆ Visto il Decreto del P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;
- ◆ Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152;
- ◆ Visto il Decreto del P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R;

DETERMINA

- Di prendere atto delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi, riunitasi nelle sedute dell'8 giugno 2011 e dell'8 settembre 2011, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- Di rilasciare alla ditta Francoli Energia S.r.l. con sede legale in Ghemme, via Romagnano n. 20, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomasse, di cui all'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, della potenza elettrica di 999 kW in comune di Ghemme, Foglio Catasto 5, Mappali 156, 304, 305, 230;
- Di stabilire che nel presente provvedimento sono confluiti:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - Permesso di costruire;
 - Parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi;
 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
 - La verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della Legge 447/95;
 - Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.Lgs. 259/03;
 - Il nulla osta minerario ai sensi del R.D. 1775/1993;
 - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso produzione di beni e servizi e civile;



- Di autorizzare la realizzazione delle opere di collegamento alla rete ENEL come riportate nel preventivo di connessione Enel-DIS-05/04/11-0537063 (codice di rintracciabilità T0221745) sottoscritto dal Proponente in data 21/04/2011;
- Di stabilire che l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del presente provvedimento e la loro conclusione entro tre anni. Decorsi tali termini, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- Che resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle autorizzazioni settoriali recepite. Nello specifico:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrà essere rinnovata entro 15 anni dalla data della presente, presentando domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza;
 - l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dovrà essere rinnovata ogni 4 anni dalla data della presente, presentando domanda di rinnovo almeno un anno prima della scadenza;
- di fissare a € 71.287 l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Ghemme per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata all'atto di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/2011, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- Di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto deve essere certificato con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Ghemme ed all'ARPA;
- Di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti, del Quadro riassuntivo delle emissioni (Allegato A) e del Permesso di Costruire (Allegato B), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PRESCRIZIONI GENERALI

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegata alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni seguenti.

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;



- dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni ed interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
 3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Ghemme, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
 4. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia, le biomasse combustibili di cui al p.to 1 della Sezione 4, Parte II, Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di quanto indicato al p.to 2 "Condizioni di utilizzo" della medesima sezione. Si rammenta in particolare che, salvo il caso in cui i materiali derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni del campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della parte V del predetto Decreto è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti nella predetta parte quarta. Dovrà essere data preferenza alle biomasse provenienti da filiera corta. L'utilizzo di biomasse diverse da quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA;
 5. annualmente dovrà essere effettuato il calcolo delle rese energetica, elettrica e termica, specificando la frazione di energia termica recuperata rispetto a quella recuperabile;
 6. dovrà essere predisposto un registro su cui indicare quotidianamente la data di ingresso della biomassa, la tipologia, il quantitativo e la provenienza. Nel caso del cippato si suggerisce, al fine di un monitoraggio agro-forestale, di indicare il nome ed il tipo di governo del bosco da cui proviene, gli ettari tagliati, gli assortimenti ricavati. Tale registro dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli organi di controllo. Si ritiene valido anche un registro su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati per almeno 5 anni;
 7. l'azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dagli Enti che hanno preso parte alla procedura autorizzativa di accedere liberamente all'impianto per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
 8. ad impianto avviato ed a regime, dovrà essere eseguita una valutazione fonometrica finalizzata a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, sia in periodo



diurno che notturno, le cui risultanze dovranno essere inviate a Provincia ed ARPA. Qualora, in fase di verifica, risultassero dei livelli sonori non rientranti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, dovranno essere adottati i provvedimenti indicati al p.to 6 dello studio presentato ovvero “... sarà possibile procedere in fase di collaudo con l'eventuale bonifica dei singoli componenti eventualmente responsabili della non conformità, fino a realizzare delle barriere acustiche sulla recinzione, mascherate visivamente con piantumazione di alberi sul periodo esterno”. In tal caso, dovrà essere presentata alla Provincia, al Comune e ad ARPA una nuova relazione tecnica di valutazione riportante sia i livelli sonori misurati che gli interventi di bonifica acustica attuati;

9. relativamente alla fase di cantiere, per le lavorazioni maggiormente rumorose, dovrà essere valutata la necessità di richiedere l'autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 52/2000;
10. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione nazionale e relativa cabina elettrica:
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei i sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro /Lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
11. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL “NO” ed ARPA;
12. particolare attenzione dovrà essere prestata alle coloriture ed alla realizzazione della fascia di mitigazione che non dovrà essere costituita da un semplice filare, bensì realizzata con adeguate essenze arboree diversificate (specie autoctone di alto e medio fusto, arbusti autoctoni), che la rendano sufficientemente consistente, anche in virtù del fatto che le aree a confine sono interessate da un ambito di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposto a Piano Paesistico di competenza provinciale;
13. al fine di limitare i rischi di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul suolo, la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;



14. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
15. al fine di limitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà attuare scrupolosamente tutte le cautele e procedure operative indicate nel progetto. In particolare lo stoccaggio della biomassa in ingresso dovrà avvenire esclusivamente sotto tettoia;
16. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
17. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare o ad escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
18. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
19. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfezione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione della condizioni climatiche;
20. la Ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
21. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo;
22. prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere indicato a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

PRESCRIZIONI GESTIONALI

1. dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda e nelle relative integrazioni;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;



3. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultano maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nell'allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dall'impianto considerato;
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;
4. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
5. La presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, in particolare la Parte I "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti." e la Parte II "Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide" qualora pertinenti alla specifica attività della Ditta;
6. Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/2006, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato A;
7. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/2006, nonché quelli periodici, con cadenza annuale, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA ed al Sindaco entro 45 giorni dalla loro effettuazione;
8. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), il metodo UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati e il metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri totali;



9. dovrà essere implementato un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) in grado di rilevare e registrare in continuo i seguenti parametri: portata, temperatura, ossigeno, tenore volumetrico di vapore acqueo dell'effluente gassoso, polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto (come NO₂), biossido di zolfo. I dati di concentrazione e di portata dovranno essere impiegati, dal medesimo SME, per la rilevazione dei rispettivi flussi di massa. Tali dati dovranno essere acquisiti, elaborati e valicati secondo le disposizioni di cui all'Allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e trasmessi in via informatica secondo le specifiche da concordare con ARPA, Dipartimento Provinciale di Novara;
10. qualora il Gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possono essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore consecutive, è tenuto ad informare tempestivamente Provincia ed ARPA. Si ritiene assentibile, in caso di guasto o malfunzionamento, il campionamento tramite analizzatore portatile (correttamente mantenuto e certificato) con registrazione ed archiviazione delle misure effettuate;
11. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
12. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

- ◆ Risultano richiamate tutte le indicazioni riportate nel parere favorevole inviato direttamente alla Ditta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte (prot. Sopr. 8077 del 12/08/2011) in particolare:
 - preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere sia effettuata, senza oneri per la Soprintendenza, una campagna di sondaggi e/o trincee, opportunamente posizionati per garantire un'adeguata campionatura dell'area, finalizzata alla verifica della presenza di eventuali stratigrafie o strutture archeologiche a rischio di danneggiamento, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Soprintendenza;



- tutte le opere di scavo previste dovranno essere assistite continuativamente da operatori archeologi di comprovata esperienza, senza oneri per la Soprintendenza e sotto la sua direzione scientifica

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDI

- ◆ Al fine della conformità alla normativa antincendio, si richiama quanto indicato nel parere favorevole inviato direttamente alla Ditta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara (Prot. VVFF n. 0007859 del 20/07/2011), in particolare quanto segue;
 - a. La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b. Necessita certificare ed attestare la conformità di tutti gli impianti secondo le procedure previste dal D.M. 37 del 22/01/2008;
 - c. Il serbatoio di alimentazione del bruciatore per le ripartenze dell'impianto dovrà essere rimosso subito dopo l'accensione del combustibile nella caldaia;
 - d. L'area di arrivo e stoccaggio della biomassa vegetale dovrà essere protetta con sistema automatico di rilevazione d'incendio;
 - e. La riserva idrica non potrà essere inferiore a m^3 110 con ricalzo automatico di portata non inferiore a 5 l/s oppure non inferiore a $150 m^3$ con ricalzo automatico non inferiore a 3 l/s.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE

- ◆ La ditta è autorizzata a procedere alla ricerca di acque sotterranee da utilizzare per uso produzione di beni e servizi e civile, mediante la trivellazione di 1 pozzo di profondità massima di mt. 30 dal piano campagna, in Comune di Ghemme e precisamente nella particella n. 304 del foglio di mappa n. 5 censito al C.T., nella posizione e con modalità tecnico-costruttive previste dal progetto posto a corredo della domanda in data 08/05/2011.
- ◆ L'autorizzazione viene accordata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, subordinatamente all'osservanza di leggi e dei regolamenti vigenti e particolarmente delle disposizioni speciali sulle acque sotterranee e quelle relative alla normativa di cui al D.M. 11.03.1988 in materia di stabilità degli strati geologici sotterranei interessati, nonché alle disposizioni di cui all'art. 56 della L.R. 05.12.1977 n. 56 in materia di autorizzazione edilizia comunale. Infine codesta Società è obbligato all'osservanza della Legge 04.08.1984 n. 464, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.apat.gov.it, a trasmettere all'ISPRA – Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata Legge 464/84 è sanzionabile con ammenda da € 258,23 ad € 2.582,28.



- ◆ Sotto pena di decadenza della presente autorizzazione dovranno essere osservate, dal titolare, le seguenti specifiche condizioni:

- 1) i lavori di ricerca dovranno essere iniziati entro 180 gg. dalla data della presente autorizzazione comunicando alla Provincia di Novara - Settore Ambiente Ecologia Energia - Ufficio Risorse Idriche e Difesa del Suolo la data d'inizio dei lavori stessi. L'autorizzazione ha la durata massima di un anno, pertanto i lavori dovranno essere portati a termine prima di detta scadenza. L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo di sei mesi previa constatazione dei lavori effettuati;
- 2) dovrà essere mantenuto un giornale lavori in cui verranno registrate tutte le operazioni effettuate da compilarsi dall'Assistente di Cantiere e controfirmato dal Direttore dei Lavori;
- 3) giornalmente alla ripresa dei lavori dovrà essere verificato il livello statico e tale misura dovrà essere riportata sul giornale dei lavori;
- 4) dovranno essere conservate in cantiere, per tutta la durata delle operazioni, cassette catalogatrici con campioni di terreno rappresentativi della stratigrafia dei terreni attraversati;
- 5) la terebrazione della struttura di captazione dovrà essere realizzata, utilizzando la miglior tecnologia, eliminando ogni possibile travaso e mescolanza degli acquiferi attraversati, rispettando appieno la separazione dei livelli più superficiali da quelli più profondi, mediante cementazione con argilla o boiaccia cementizia (cemento/bentonite), od altri materiali idonei;
- 6) la struttura superficiale del pozzo dovrà essere adeguata così come indicato nell'Allegato A - Parte III - A2, del Regolamento Regionale approvato con Decreto del P.G.R. n. 10/R datato 29.07.2003;
- 7) al fine di salvaguardare la risorsa idrica da eventuali fenomeni di inquinamento, si dovrà impermeabilizzare un'area di almeno 1 metro dall'opera di presa, posizionare la testa del pozzo ad almeno 30 cm al di sopra del piano campagna e realizzare un manufatto atto ad impedire eventuali percolazioni provenienti dall'esterno;
- 8) dovrà essere installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento, idoneo strumento di misura delle portate e del volume di acqua attinta;
- 9) è fatto obbligo agli utilizzatori e/o proprietari del pozzo di realizzare idonei accorgimenti al fine di evitare ogni possibile fonte d'inquinamento accidentale casuale, provvedendo alla sicura chiusura superficiale del manufatto. La testata del pozzo deve essere comunque stagna ed a perfetta tenuta ermetica. Ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo, è a carico del titolare;



10) a lavori ultimati si dovrà comunicare al Settore Ambiente – Ecologia – Energia – Ufficio Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Provincia di Novara la data prevista per la prova di portata;

11) dovrà essere altresì trasmessa al Settore sopraccitato entro 30 gg. dalla data di ultimazione dei lavori una Relazione Finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato C del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29.07.2003 e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato;

12) la ditta richiedente dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 22/96, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute contenente anche il progetto di riciclo delle acque utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia, al fine di procedere al completamento dell'istruttoria per la concessione di derivazione dell'acqua e conseguentemente all'utilizzo della stessa.

- ◆ Ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo, per quanto attiene alle vigenti norme di Prevenzione Infortuni sono a carico del richiedente.
- ◆ Le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della Ditta richiedente.
- ◆ La presente autorizzazione si intende rilasciata nel limite delle competenze conferite e non esonera il titolare dal richiedere atti o provvedimenti di spettanza ad altri Enti, in base alla normativa vigente.
- ◆ L'Amministrazione concedente si riterrà sollevata ed indenne da qualunque danno alle persone o alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in merito al presente atto autorizzativo.
- ◆ A garanzia degli obblighi contenuti nella presente deliberazione è stato costituito il deposito cauzionale nella misura di € 258,23 come risulta dal vaglia postale in data 15/09/2011 intestato alla Provincia di Novara.
- ◆ Inoltre, a termine di quanto disposto dal D.P.R. 641/72 e successive modifiche ed integrazioni è stata corrisposta la tassa di concessione governativa nella misura dovuta di € 61,97 giusta la ricevuta in data 16/09/2011.

PRESCRIZIONE RELATIVE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA

- ◆ La Ditta è autorizzata a scaricare nella pubblica fognatura del Gestore del servizio idrico integrato, Acqua Novara VCO S.p.A., le acque reflue industriali provenienti dal proprio insediamento produttivo, nel rispetto delle disposizioni che seguono;
- ◆ per l'attività dallo stesso svolta è stato attribuito allo scarico un indice di pericolosità di IP 4 sulla base del "Regolamento per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni allo scarico" vigente e in uso dal Gestore, ferma restando l'inderogabilità dei limiti delle



sostanze di cui nelle tabelle 3A e 5, Allegato 5 della parte terza del D.lgs 152/2006, il che comporta l'osservanza delle prescrizioni che seguono;

- ◆ è obbligo della Ditta, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell'allegato 5 parte terza D.Lgs. 152/2006, per tutti i parametri ivi elencati. Tali limiti di accettabilità valgono anche per l'ammissibilità in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate dell'insediamento adibite ad attività produttive. In caso di inosservanza dei citati limiti di accettabilità verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art.130 del D.Lgs.152/06 e in base alla natura del limite parametrico superato, verrà adottata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'art.133 del D.Lgs.152/06 e/o verrà data comunicazione alla competente autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;
- ◆ i limiti di accettabilità potranno subire delle variazioni, nel caso in cui si rilevino delle anomalie al funzionamento dell'impianto di depurazione di Fara Novarese, via G. Marconi, 49, in tale caso previo, congruo tempo di adeguamento, la Ditta dovrà attenersi a quanto richiesto dal Gestore;
- ◆ La presente autorizzazione è soggetta alle condizioni generali del "Regolamento per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni allo scarico" e del "Contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali" vigenti;
- ◆ La presente autorizzazione allo scarico potrà essere modificata od annullata in conseguenza di intervenute modifiche legislative, o regolamentari o nel caso dovessero venir meno le condizioni espresse nella presente e nel contratto vigente;
- ◆ L'autorizzazione allo scarico è soggetta a revoca da parte del Gestore qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e in caso di mancato rispetto di quanto in esso contenuto, e delle condizioni contrattuali e delle disposizioni successive che il Gestore riterrà di impartire, sanzionate con la revoca;
- ◆ è obbligo della Ditta :1) installare n.1 campionatore automatico autosvuotante e n.1 misuratore di portata sullo scarico per il controllo quali-quantitativo delle acque reflue scaricate in fognatura secondo le indicazioni tecniche del "Regolamento per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni allo scarico" vigente e in uso dal Gestore ; 2) mantenere tali apparecchiature in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione;
- ◆ la Ditta si impegna a compilare un apposito "registro di manutenzione e controllo", in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati (manutentivi, manipolazioni, ecc.) sulle suddette apparecchiature installate, sui sistemi di sicurezza presenti e sui sistemi di trattamento depurativo delle acque scaricate. In ogni caso ogni disfunzione dovrà essere tempestivamente comunicata al Gestore mediante fax;
- ◆ i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti a cura dell'Utente in perfette condizioni di efficienza ed accessibilità per l'intera durata della presente;



- ◆ tutti i sistemi di sicurezza presenti in impianto dovranno essere sottoposti a regolare controllo, manutenzione e taratura, tale da garantirne la piena funzionalità, e allegati in apposito “registro di manutenzione e controllo”;
- ◆ la Ditta dovrà mantenere in perfetta efficienza tutti i sistemi di misurazione della portata sia installati sul pozzo di emungimento, e/o sullo scarico. Tali strumenti dovranno essere periodicamente sottoposti a controllo ed eventuale taratura, come da disposizioni indicate da manuale d’uso e istruzioni;
- ◆ la Ditta dovrà effettuare analisi dello scarico almeno **1 volta ogni 2 mesi**; le analisi dovranno determinare la concentrazione almeno dei seguenti parametri: **pH, COD, BOD5, Solidi sospesi totali, tensioattivi totali, Azoto Ammoniacale, Fosforo totale, idrocarburi totali**;
- ◆ i referti analitici dovranno essere regolarmente trasmessi secondo la frequenza di effettuazione delle analisi di cui sopra al Gestore. In caso di campione con valori superiori a quelli limite, la Ditta è tenuta ad informare tempestivamente via telefax il Gestore, trasmettendo copia dell’analisi, e a mettere in atto immediatamente gli interventi necessari per eliminare l’irregolarità riscontrata;
- ◆ la Ditta deve dare immediata comunicazione telefonica, seguita da comunicazione scritta, al Gestore di qualsiasi malfunzionamento aziendale tale da compromettere le modalità e le caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato nel collettore fognario, al fine dell’adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l’impianto di depurazione a cui affluisce lo scarico, atti a contenere gli effetti dannosi del malfunzionamento riscontrato;
- ◆ la Ditta è tenuto a dare comunicazione al Gestore, entro il termine massimo di 30 giorni, delle modificazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo, se comportano una variazione alla composizione quali-quantitativa delle acque di scarico, nonché dei cambiamenti di titolarità dell’insediamento o di qualsiasi altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
- ◆ la Ditta si impegna ad osservare quanto previsto in materia di controlli dal Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n° 152 “, ed in particolare:
 - a) assicura la presenza nell’insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ai sopralluoghi ed abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 - b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell’insediamento.
- ◆ entro il 31 marzo di ogni anno, la Ditta si impegna a trasmettere al Gestore la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nella fognatura riferita all’anno precedente, mediante compilazione del modulo trasmesso dal Gestore. La Ditta dovrà trasmettere in



concomitanza della suddetta dichiarazione fotocopia della quarta copia del formulario dei rifiuti smaltiti (liquidi e/o fanghi di depurazione). Nella denuncia dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) quantitativo di acqua prelevato/scaricata nell'anno solare precedente;
- b) eventuali referti analitici e/o documentazione richiesta in autorizzazione;

- ◆ la tariffa per il servizio di depurazione è applicata in ragione della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate, secondo quanto riportato nel Contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali che la Ditta dovrà stipulare con il Gestore.
- Di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento;
- Che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dai D.Lgs. 387/03 e 28/2011;
- Che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- Che copia del presente provvedimento verrà messa a disposizione sul sito Internet della provincia di Novara: www.provincia.novara.it;
- Di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire in materia;
- Di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- Di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia ed all'Ufficio Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Avv. Antonino PRINCIOTTA)



SEGUONO ALLEGATI

Novara li, 26/09/2011

Determina 2011/3193 - pag. 17



PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

STABILIMENTO: FRANCOLI ENERGIA S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3073/31				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA Centrale a biomassa – DIS n. FRN.10.E.005.11.02.01.							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Caldaia a biomassa	9800	24	Cont.	160	CO NOx SOx Polveri	200 300 50 10	1.96 2.94 0.49 0.098	17	0.57	Ciclone e filtro a maniche

I valori sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno dell'11% dell'effluente gassoso secco.

I limiti sono intesi come media oraria per tutti i parametri e anche come limite giornaliero per NOx e polveri.




COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA

C. F. 00167670033

Settore Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia – Ambiente e Manutenzioni

Sportello Unico per le Attività Produttive



PERMESSO DI COSTRUIRE N° 33/11 del 02.09.2011

S.U.A.P. N. 6/11

(a norma del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 20.07.2011 al prot. n. 7394 dall'impresa **FRANCOLI ENERGIA SRL** con sede in Ghemme, Via Romagnano n. 20, nella persona dell'Amministratore Unico **Francoli Alessandro** nato a Ghemme (NO) il 09.12.1955 C.F. FRNLSN55T09E0010 residente in Ghemme (NO) via Monte Grappa n. 24 per l'intervento di **"Realizzazione di una centrale elettrica alimentata a biomassa"** da realizzare in questo Comune – Via Romagnano n. 20, censito al N.C.T. al Fg. 05 P. 156 – 304 – 305 - 230;

- Visto il P.E.C. presentato dalla Francoli Energia srl e F.lli Francoli SpA, regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 49 del 15.06.2011 e sottoscritta Convenzione da Notaio Errico Alfani di Borgomanero, in data 11.07.2011;
- Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale rilasciato in data 20.07.2011;
- Visto il verbale della 1ª seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs.vo 387/2003 e ss.mm.ii. inerente il rilascio dell'autorizzazione unica alla ditta Francoli Energia srl;
- Visto il Piano Regolatore Generale;
- Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie;
- Visti i regolamenti comunali di edilizia, di sanità ed igiene, polizia;
- Viste le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di tutela dall'inquinamento, di tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;
- Accertato che l'intervento proposto è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione pari ad € 1103,26 (giusta ricevuta Banca Intesa S. Paolo del 01.08.11);

RILASCIA


All'impresa - **FRANCOLI ENERGIA SRL** con sede in Ghemme, Via Romagnano n. 20, nella persona dell'Amministratore Unico **Francoli Alessandro** nato a Ghemme (NO) il 09.12.1955 C.F. FRNLSN55T09E0010 residente in Ghemme (NO) via Monte Grappa n. 24;

PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in conformità al progetto presentato e munito del visto di questo Sportello Unico per le Attività Produttive, ed alle seguenti condizioni:

- 1) I lavori dovranno iniziare e finire nel rispetto di quanto dettato dall'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Novara, quale organo competente;
- 2) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici. Agli assiti ed altri ripari dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed apposti, durante la notte, opportuni segnali luminosi in modo da indicarne l'ingombro.
- 3) Sia data comunicazione immediata allo Sportello Unico per l'Edilizia della precisa data di inizio effettivo dei lavori e della data in cui avranno avuto termine.
- 4) Siano osservate le vigenti norme in materia di prevenzione incendi.
- 5) Non siano apportate variazioni di ubicazione della costruzione e al progetto presentato per il quale si rilascia il presente Permesso;
- 6) Nel caso di manomissione per qualsiasi ragione ed in qualunque modo di aree o spazi pubblici o comunque di uso pubblico, queste debbono essere perfettamente rimesse al pristino stato, al più presto, rimanendo inteso che per tale manomissione occorre comunque presentare apposita domanda preventiva ed ottenere autorizzazione scritta dell'Ente competente.
- 7) Il Committente titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei lavori stessi, sono tutti responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza delle Leggi, Regolamenti, Norme condizioni e convenzioni succitate, delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso di Costruire della fedele esecuzione del progetto presentato ed approvato nonché di ogni altra illegalità o irregolarità commesse in relazione al lavoro di che trattasi ed alle Norme Urbanistiche ed Edilizie vigenti.

- 8) Va presentata a questo Ufficio, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia per le opere in conglomerato cementizio in osservanza all'art. 65 del D.P.R. 380/2001, qualora la costruzione ne abbia le caratteristiche.
- 9) L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare le tasse speciali e gli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate, a norma delle vigenti disposizioni.
- 10) Tanto l'atto di Permesso, quanto i disegni, recanti in segno di autenticazione la firma del Dirigente e il bollo municipale debbono essere conservati presso il cantiere dalla data di inizio fino al termine dei lavori e nel caso in cui trattasi di nuova costruzione, fino al giorno in cui il fabbricato è stato dichiarato abitabile o agibile, a norma del regolamento Edilizio.
- 11) E' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i..
- 12) Vanno comunicati il nominativo del Direttore Lavori e dell'Impresa Esecutrice.
- 13) E' fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere di cui all'art. 61 del Regolamento Edilizio, riportante i dati del P.d.C. e SUAP e dati dell'autorizzazione provinciale;
- 14) Devono essere rispettate le prescrizioni della Legge n. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e della L.10/91.
- 15) Per quanto non è esplicitamente citato nel presente Permesso si fa riferimento alle norme generali di Legge ed ai Regolamenti Comunali, ed il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza e dovranno curare che le opere siano condotte a termine a perfetta regola d'arte.
- 16) Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le ragioni ed azioni che competono o possono competere tanto al Comune come ai terzi, secondo le Norme del Codice Civile o per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di eventuali convenzioni particolari.
- 17) **Prescrizione:** il presente Permesso di Costruire avrà efficacia dalla data dell'ottenimento dell'autorizzazione unica provinciale rilasciata in seguito alla II^a Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs.vo 387/03 e ss.mm.ii. e dovrà rispettare tutte le indicazioni ivi contenute.
- 18) Allegati n° RT01 – RT06 – RT08 – Tav. 11.01-1; Tav. 11.01-2; Tav. 11.01-3, Tav. 11.01-4; Tav. 11.02-1; Tav. 11.02-2; Tav. 11.02-3; Tav. 11.02-4; Tav. 11.02-5; Tav. 11.02-6; Tav. 11.02-7; Tav. 11.02-8; Tav. 11.03-1; Tav. 11.03-2; Tav. 11.03-3; Tav. 11.03-6; Tav. 11.06-5.


Il Responsabile del Servizio
 Chiovini geom. Vittorio

=====

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemila 11 addì SETE del mese di SETTEMBRE
 io sottoscritto GAU ANTONIO
 ho notificato il sueseso atto a FRANCOLI ENERGIA SRL (Amm. Unico Francoli Alessandro)

mediante consegna a Ripoldi Aurelio

IL RICEVENTE
Aurelio Ripoldi



IL NOTIFICATORE D'UFFICIO

for

N. 558 Reg. Pubbl.

Il provvedimento che precede è affisso all'aibo pretorio, per estratto, a decorrere dal 07/09/2011, e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Ghemme, li 9/09/2011

IL MESSO COMUNALE

for

